



COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO NON-DI LINEA DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE A MEZZO NATANTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 29/04/2025

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

INDICE:

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

Art. 2 - Modalita di assegnazione delle autorizzazioni

Art. 3 - Forme giuridiche di esercizio

Art. 4 - Requisiti

Art. 5 - Impedimenti soggettivi

Art. 6 - Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

Art. 7 - Validita delle autorizzazioni

Art. 8 - Trasferibilita dell'autorizzazione per atto tra vivi e per causa di morte del titolare

II - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 9 - Pontili

Art. 10 - Gestione del servizio

Art. 11- Obblighi del titolare

Art. 12 - Obblighi dell'equipaggio

Art. 13 - Caratteristiche tecniche dei natanti

Art. 14- Sostituzione di natanti

Art. 15 - Corrispettivo

Art. 16- Contrassegno

III - NORME FINAU E TRANSITORIE

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

Art. 17 - Vigilanza e sanzioni

Art. 18 - Disposizioni finali

Art. 19 - Norme di rinvio

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1- DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con Natante.
2. Per "natante" si intende ogni costruzione di qualunque tipo, con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione.
3. Per servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente si intende quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta di una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
4. E' escluso dal campo di applicazione del presente atto il servizio di noleggio natanti da diporto ai sensi del D. Lgs. n. 171/2005.

2- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. **è** subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e del presente regolamento.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea **è** rilasciata dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso sino a copertura del contingente comunale assegnato, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a termine di natante, che possono gestire la stessa autorizzazione in forma singola o associata. Il bando di concorso contiene l'indicazione di tutti i requisiti, le prescrizioni per l'ammissione al concorso ed i punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli.
3. E' vietato cumulare più autorizzazioni al servizio pubblico non di linea rilasciate da diversi Comuni per il medesimo natante.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge n. 21/1992, sono ammessi in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con natanti, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

5. E' altresì ammesso il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con natanti.
6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

3 - FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

- I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 ss.mm.ii.
- E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della L. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- Il conferimento dell'autorizzazione ad uno dei predetti organismi deve essere richiesto da parte del titolare dell'autorizzazione. La richiesta, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'organismo interessato, dovrà recare espressamente la sua denominazione, sede legale, codice fiscale e partita Iva (se diversa), estremi di iscrizione al registro imprese per l'attività di trasporto di persone, atto costitutivo e statuto, iscrizione al ruolo dei conducenti ai quali si vuole affidare la guida del mezzo e contenere l'assenso dell'organismo stesso, onde accettare il trasferimento

4 - REQUISITI

1. I requisiti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea sono:
 - a. Essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in Comune italiano, che abbia raggiunto la maggiore età;
 - b. Non aver riportato una o più condanne, definitive, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni per reati non colposi o per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
 - c. Non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

- d. Non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
- e. Non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 267/1942;
- f. Essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dalla competente ASST o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
- g. Essere iscritto alla sezione del ruolo provinciale dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Lecco ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, della Legge regionale n. 6/2012;
- h. Avere la proprietà o disponibilità ai sensi dell'Art. 8 della Legge 21/1992 del natante, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di assegnazione dell'autorizzazione, da gestire nelle forme giuridiche previste dall'Art. 7 della medesima legge;
- i. Essere in possesso dei titoli professionali necessari all'esercizio del servizio ai sensi del DM 05/02/1986 "Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne", in relazione alla stazza del natante da destinare al servizio;
- j. Avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, ovvero impegnarsi formalmente all'acquisizione, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, di una sede o di una rimessa o pontile di attracco nel territorio del Comune; in particolare: disponibilità dello spazio acqueo, per l'ormeggio non operativo nel Comune e di uno o più pontili di attracco, attestata da specifico atto di concessione o contratto di ormeggio;
- k. Non avere trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
- l. Non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
- m. Non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;
- n. Aver stipulato regolare polizza di assicurazione relativa al natante per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (stipulabili successivamente al rilascio dell'autorizzazione).

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

5 - IMPEDIMENTI! SOGGETTIVI

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:
 - a. Avere riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b. Essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D. Lgs. n. 159 del 6 Settembre 2011 (antimafia).
4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

6 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio NCC natanti sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli.
2. Il bando di concorso viene indetto, a cura del Responsabile del servizio comunale competente, a seguito di apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:
 - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, dando priorità ai possessori di titolo di studio, corsi specifici, abilitazioni professionali esperti di turismo, lingue straniere certificate, norme elementari di pronto soccorso DAE, antincendio, imprenditoria giovanile, l'aver esercitato servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

- d. indicazione del termine per la presentazione delle domande e schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - e. indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento sopra descritti;
4. L'Ufficio comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine in cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi.
 5. Per l'esame delle domande di assegnazione è istituita apposita Commissione comunale di concorso composta da un minimo di 3 soggetti.
 6. La Commissione, una volta valutati i titoli, redige una graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per approvazione al Funzionario responsabile.
 7. La graduatoria ha validità di tre anni dall'approvazione. Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso del triennio di validità devono essere coperte utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
 8. Il Funzionario responsabile, dopo l'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla norma e dal presente Regolamento, a pena di decadenza della graduatoria stessa. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari successivi accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

7 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve iniziare il servizio entro n. 60 giorni dal rilascio del titolo, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari. Tale termine può essere prorogato sino ad un massimo di ulteriori n. 60 giorni ove il soggetto interessato dimostri la sussistenza di impedimenti a lui non imputabili.
2. L'autorizzazione è rilasciata senza limiti di tempo.
3. L'autorizzazione deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di trasferibilità della stessa di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) Il numero dell'autorizzazione;

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

- b) Il soggetto persona fisica titolare dell'autorizzazione;
 - c) La sede dell'impresa;
 - d) La sede della rimessa o del pontile e l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio e all'assunzione del servizio, con indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo;
 - e) La targa e l'eventuale denominazione del natante autorizza1:o;
 - f) L'eventuale rappresentante per le forme di cui all'articolo 7 della Legge n. 21/1992;
 - g) Elenco nominativo del personale autorizzato alla guida e dei collaboratori familiari, come previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge n. 21/1992;
 - h} Eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
5. Tutte le variazioni intervenute devono essere parimenti indicate nell'autorizzazione, entro n. 7 giorni, su richiesta rivolta all'ufficio comunale competente.
6. Nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, l'autorizzazione per ii servizio di noleggio con conducente pub essere sospesa o dichiarata decaduta.

8 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTO TRA VIVI E PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. L'autorizzazione fa parte dell'azienda assieme ed inscindibilmente con ii natante ed e trasferibile in presenza di atto pubblico di cessione d'azienda o di un suo ramo.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni e concesso su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando ii titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. Essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. Avere raggiunto ii sessantesimo anno d'eta;
 - c. Essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilita o l'inidoneita al servizio, di cui al precedente comma, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

II - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

9- PONTILI

1. Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco in concessione al titolare dell'autorizzazione, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.
2. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
3. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni gli oneri concessori e fiscali inerenti la concessione demaniale del pontile (nel caso di utilizzo del pontile pubblico) e del relativo spazio acqueo o la corresponsione della tariffa per l'utilizzo di strutture presso porti in concessione a privati. Sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni le spese di manutenzione ordinaria del pontile in concessione, al fine di garantirne ordine ed efficienza, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dello stesso e per la manutenzione straordinaria.
4. Fermo restando l'obbligo di iniziare il servizio sempre presso il pontile indicato nell'autorizzazione, per il solo imbarco e lo sbarco di passeggeri, l'operatore può utilizzare pontili pubblici nel rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti dall'autorità demaniale.
5. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le rimesse o i pontili di attracco, mentre l'imbarco e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nelle acque di competenza di altri Comuni. In deroga a quanto precedentemente previsto, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o arrivo all'interno della provincia di Lecco o di Como.

10 - GESTIONE DEL SERVIZIO

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

1. Il serv1z10 deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi dipendenti o sostituti, purché in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pub avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, purché in possesso del titolo professionale richiesto dal DM 05/02/1986 "Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne" e iscritti al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti", conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile, nonché in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, allegando la relativa documentazione.
4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.
5. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - a. Targa del veicolo;
 - b. Nome del conducente;
 - c. Data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d. Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e. Dati del fruitore del servizio.

11- OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di:
 - a) Tenere a bordo, nonché esibire a tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e ai documenti prescritti dalle vigenti leggi: originale dell'autorizzazione comunale; originale della licenza di navigazione, assicurazione RC in corso di validità, certificato di navigabilità, giornale di bordo; titolo o attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori; documentazione

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

attestante l'eventuale sostituzione provvisoria del mezzo; autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;

- b) Verificare la puntuale compilazione e tenuta del giornale di bordo;
- c) Mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro e sottoporre il natante alle necessarie verifiche periodiche;
- d) Segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di n. 7 giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede e del pontile, facendone curare l'annotazione sull'autorizzazione;
- e) Assicurare e favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto, l'accessibilità dei passeggeri a mobilità ridotta, anche qualora il pontile e il natante impiegati non risultassero di per sé idonei all'accoglienza degli stessi;
- f) Adoperarsi, qualora per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio debba essere sospeso, per evitare all'utenza ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantire il raggiungimento della destinazione fissata.

12 - OBBLIGHI DELL'EQUIPAGGIO

- 1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo di:
 - a) Esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea a mezzo natanti;
 - b) Avere un abbigliamento decoroso e confacente al servizio pubblico prestato, il più uniformemente possibile, e portare un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione svolta;
 - c) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti, agevolandone la salita e la discesa;
 - d) Trasportare i cani accompagnatori di passeggeri non vedenti o ipovedenti;
 - e) Non richiedere somme maggiori di quelle convenute in fase di contrattazione;
 - f) Osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o soccorso;
 - g) Visitare, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e nel caso di rinvenimento di oggetti o valori dimenticati, che non possano essere immediatamente restituiti al proprietario, curarne il deposito e la consegna entro le 24 ore successive all'ufficio competente del Comune, indicando le circostanze del ritrovamento.

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

2. Il personale in servizio a bordo ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
 - a) Da personale in state di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - b) Da soggetti minorenni non accompagnati da persona maggiorenne;
 - c) Da persone con animali, salvo i cani accompagnatori di persone non vedenti o ipovedenti;
 - d) Quando sussistano giustificati motivi di sicurezza;
 - e) Al fine di rendere evidente e riconoscibile ai potenziali clienti il servizio svolto, il titolare ed i suoi dipendenti o collaboratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento ed idonea livrea (abito e cappello blu/bianco). Sul tesserino di riconoscimento devono essere riportati lo stemma del Comune, il tipo di servizio svolto ed il nome personale. Sul cappello deve essere riportato il tipo di servizio ed il nome dell'impresa.

13 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NATANTI

1. In relazione ad esigenze di tutela contra l'inquinamento acustico, la velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, possono essere prescritte nel bando di assegnazione particolari limitazioni nella potenza e alle conformazioni degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione e l'eventuale successiva sostituzione dell'unità di navigazione sono condizionati dalla presentazione di documentazione relativa alle caratteristiche dello scafo e del propulsore (dimensioni, conformazione, potenza, tipologia di alimentazione ecc...), per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie d'acqua interessate.

14 -SOSTITUZIONE DI NATANTI

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato nell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Il natante indisponibile per manutenzione o avaria può essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro natante avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che, entro n. 7 giorni rilascerà apposita nulla osta temporanea;
 - b) La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con un natante avente almeno le medesime caratteristiche del tipo di servizio autorizzato, previa iscrizione nel registro nautico delle unità per il trasporto di passeggeri non di linea detenuto dall'autorità territorialmente competente e previa verifica da parte del Comune del possesso dei requisiti previsti dal bando. Il natante potrà entrare in esercizio solo in seguito al rilascio

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecea

del nulla osta di cui alla lettera a) o all'aggiornamento dell'autorizzazione, nel caso di cui alla lettera b), da parte del Comune.

2. Il natante potrà entrare in esercizio solo in seguito al rilascio del nulla osta di cui alla lettera a) o all'aggiornamento dell'autorizzazione, nel caso di cui alla lettera b), da parte del Comune.

15 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo del servizio è concordato dal titolare dell'autorizzazione direttamente con l'utenza. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

16 - CONTRASSEGNO

1. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico: a tale scopo debbono recare, sulle fiancate, oltre alla targa di iscrizione nei registri nautici tenuti dall'autorità territorialmente competente, apposito contrassegno identificativo del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente ed il numero dell'autorizzazione stessa, con caratteristiche definite da disposizioni comunali e con oneri e spese a carico del titolare dell'autorizzazione.

III - NORME FINALI E TRANSITORIE

17 - VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio e sul rispetto delle norme del presente regolamento è affidata ai funzionari del SUAP comunale competenti per materia e alla Polizia Locale, fatti salvi i compiti e le attribuzioni in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Gli addetti alla vigilanza, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio lacuale.

2. Il Funzionario responsabile procede alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

3. L'autorizzazione è sospesa, alla prima violazione, da uno a trenta giorni e, alla seconda violazione, da uno a novanta giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 2, c.2, L. n. 21/1992. La sospensione è disposta dal Funzionario responsabile (art. 24 comma 2 L.R. 6/12 e s.m.i.).

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

4. L'autorizzazione è sospesa, alla prima violazione, da uno a trenta giorni e, alla seconda violazione, da uno a novanta giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 3, L. n. 21/1992. La sospensione è disposta dal Funzionario responsabile (art. 24 comma 3 L.R. 6/12 e s.m.i.).

5. L'autorizzazione è revocata in caso di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio dell'obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati nel caso si verificassero le seguenti violazioni:

- a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i natanti stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) del divieto di ormeggio o di superamento dei limiti di tempo consentiti all'ormeggio, se previsti.
- c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.

La revoca è disposta dal Funzionario responsabile (art. 24 comma 4 L.R. 6/12 e s.m.i.)

6. La revoca può, altresì, essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, debitamente motivati e documentati, con provvedimento del Funzionario responsabile.

7. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Funzionario responsabile si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.

8. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere consegnati al competente ufficio. Al termine del periodo di sospensione, i titoli abilitativi sono prontamente restituiti al titolare con eventuali oneri a carico dello stesso.

9. Comporta la decadenza dal titolo, da dichiararsi nei modi e tempi di cui al comma precedente, il verificarsi di:

- a) perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 4 del presente regolamento
- b) verificarsi di uno degli impedimenti di cui all'art. 5 del presente regolamento,
- c) messa in liquidazione dell'azienda nei modi e nei casi previsti dalla legge,
- d) sospensione del servizio per 6 mesi consecutivi senza giustificato e comprovato motivo,
- e) inottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio,
- f) rinuncia al servizio senza alcuna comunicazione.

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

10. La decadenza, la revoca e la sospensione dal ruolo sono comunicate, a seconda dei casi, all'ufficio Provinciale della M.C.T.C., all'Autorità di Bacino o alla CC.I.A. per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

11. In caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nessun indennizzo o risarcimento € dovuto al titolare o all'assegnatario dell'autorizzazione o all'erede, al collaboratore o al sostituto dello stesso.

12. Ai sensi dell'art. 11-bis, L. n. 21/1992 e s.m.i., l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di quanta disposto dagli artt. 3 e 11 della stessa Legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. n. 21/1992 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. n. 21/1992 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. n. 21/1992 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 L. n. 21/1992 alla quarta inosservanza.

13. Chiunque commette violazioni alle norme del presente regolamento € punito con le sanzioni di legge vigenti al momento della commissione della violazione.

14. L'accertamento, la contestazione, la notifica e la riscossione delle somme dovute a pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano seguendo le procedure di cui alle leggi vigenti.

15. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Funzionario responsabile scritti difensivi e documenti, con definizione del procedimento così come dispone l'art. 18 della L. 689/81 e s.m.i.

18 - DISPOSIZIONI FINAU

- 1. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente atto.

19 - NORME DI RINVIO

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e comunali relative alla regolamentazione dei servizi pubblici non di linea.

